## CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 13 settembre 1895, Pres. BIANCHI P., Est. SCHANZER; Ministero del Tesoro (Avv. erar. PAOLUCCI) c. Comune di Marcallo.

Spese di ricovero — Rimborso — Comune —Bilancio dell'anno a cui le spese si riferiscono (L.30 giugno 1889, testo unico, sulla pubblica sicurezza, art.81).

Il Comune è obbligato al rimborso delle spese di ricovero degli indigenti inabili al lavoro, solo se il suo bilancio consuntivo dell'anno a cui si riferiscono le spese stesse si chiuda con residui attivi. (1) Ma il Comune è tenuto al rimborso anche se abbia diversamente disposto di questi residui attivi, prima che l'Intendente di finanza abbia fatto la ripartizione delle spese fra i diversi enti tenuti a rimborsarle. (2)

La Sezione, ecc. (Omissis). — Attesoché non resta che ad esaminare l'unico punto di controversia su cui ebbe a portare giudizio la Giunta prov. amm., e cioè se in realtà, come la Giunta ritenne, il Comune potesse per le sue condizioni finanziarie invocare il motivo d'esenzione stabilito dal penultimo capoverso dell'art.81 della vigente legge di pubblica sicurezza. Contrariamente a quanto in proposito accenna il Comune resistente, un simile esame rientra senza dubbio nella competenza di questa Sezione, poiché, a prescindere dal vedere se nella soggetta materia la IV Sezione non sia anche giudice di merito, non può negarsi che si tratta qui non di tornare sulle quistioni di fatto già risolute, ma invece di risolvere una quistione di diritto, quale è appunto quella dell'interpretazione da darsi al citato capoverso dell'art.81.

Attesoché a questo riguardo la Sezione si è già più volte pronunziata nel senso che la competenza passiva delle spese di ricovero degl'indigenti va regolata in rapporto alle condizioni degli esercizi finanziari in cui le spese stesse furono sostenute. Con altre parole: per giudicare dell'obbligo o meno dei Comuni a prestare il rimborso, devesi guardare non al momento della liquidazione della spesa e della richiesta di pagamento da parte dell'Intendente di finanza, ma bensì al momento in cui si chiuse l'esercizio finanziario a cui la spesa si riferiva. Se l'esercizio si chiude con un sopravanzo di sufficiente capienza rispetto al rimborso chiesto, sorge senz'altro nel Comune l'obbligo di pagare, che non viene meno per il fatto che il Comune, prima che sia emessa l'ordinanza intendentizia, disponga dei residui attivi per fini diversi. La spesa assume il carattere di una spesa obbligatoria, a cui devesi provvedere nei modi ordinari di legge.

Nella specie sono incontestabili i sopravanzi degli esercizi 1890, 1891 e 1892, né giova l'addurre che i medesimi furono il frutto di sovrimposte superiori al limite legale, poiché se l'esenzione è accordata in quanto si debbano imporre nuovi aggravi per far fronte al rimborso, una siffatta condizione non si verifica allorché si provvede al rimborso con entrate già sussistenti ed acquisita al bilancio, quali sarebbero anche quelle derivanti dalle sovrimposte, sieno pure superiori al limite legale.

Attesoché per le premesse considerazioni il ricorso del Ministero del Tesoro si rivela fondato o dev'essere accolto, condannandosi il Comune soccombente a rifondere al Ministero le spese effettive incontrate;

Per questi motivi, annulla, ecc.